

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione esplicita che impone un prelievo di solidarietà a partire dal 1° gennaio 2014 fino al 30 giugno 2015 sebbene sussista un periodo di congelamento degli adeguamenti retributivi per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015; e
- annullare la decisione implicita di non applicare un adeguamento annuo della retribuzione della ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015, poiché queste due decisioni sono state rese note per la prima volta nella busta paga della ricorrente del gennaio 2014, notificata in data 14 gennaio 2014;
- ove necessario, annullare la decisione del 17 luglio 2014 recante rigetto del reclamo;
- condannare il Consiglio all'integralità delle spese.

---

**Ricorso proposto il 27 ottobre 2014 — ZZ/Commissione****(Causa F-122/14)**

(2015/C 007/74)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis, R. Metz e D. Verbeke, avvocati)*Convenuta:* Commissione**Oggetto e descrizione della controversia**

Da un lato, la constatazione dell'inapplicabilità del regolamento n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea in quanto prevede la sospensione del metodo di adeguamento delle retribuzioni e introduce un prelievo di solidarietà e, dall'altro, l'annullamento della decisione del Consiglio che applica detto prelievo di solidarietà a partire dal 1° gennaio 2014 alla retribuzione del ricorrente, considerato che la sua retribuzione non è invece oggetto di un adeguamento per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2015.

**Conclusioni del ricorrente**

- constatare l'inapplicabilità del regolamento n. 1023/2013 in quanto prevede la sospensione dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2015 del metodo di adeguamento delle retribuzioni di cui all'allegato XI dello statuto reintroducendo al contempo, per il medesimo periodo, un prelievo di «solidarietà» del 6 %;
  - di conseguenza, annullare la decisione impugnata;
  - condannare la Commissione alle spese.
-